UTC IMMOBILIARE E SERVIZI Società Consortile a Responsabilità Limitata STATUTO SOCIALE

Art.1 (Denominazione) - E' costituita una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione sociale di "UTC Immobiliare e Servizi - Società consortile a responsabilità limitata".

Art.2 (Sede Legale) - La società consortile ha sede legale in Firenze. Potranno essere istituite o soppresse sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 (Durata) - La durata della società consortile è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 (Divieto di distribuzione degli utili) - E' vietata la distribuzione degli utili, sotto qualsiasi forma, ai consorziati.

Art. 5 (Oggetto sociale) - La società ha finalità consortili, mutualistiche e non di lucro:

Oggetto sociale sono:

- a) l'acquisto, vendita e gestione di beni immobili;
- b) la prestazione, in via prevalente agli enti consorziati,
 di servizi, progetti, iniziative rientranti nelle attività
 loro proprie;
- c) la realizzazione, diretta o tramite soggetti terzi, la pubblicazione, la stampa e la presentazione di studi, indagini, ricerche riguardanti od interessanti per il sistema economico regionale;
- d) l'organizzazione e la realizzazione di eventi seminariali, convegnistici, incontri;
- e) la preparazione, organizzazione, realizzazione di corsi di formazione prevalentemente per il personale degli enti consorziati:
- f) lo svolgimento di attività editoriali, informatiche, multimediali, pubblicitarie, promozionali a servizio prevalentemente dei consorziati. La società potrà compiere tutte le operazioni e svolgimento di tutte le attività economiche, commerciali, finanziarie, creditizie, ivi compreso l'assunzione di partecipazioni o interessenze in società, società consortili, consorzi od enti in genere aventi scopi analoghi ed affini e svolgenti attività anche non commerciali, il rilascio di fidejussioni e garanzie, mobiliari, immobiliari individuati come necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La società non potrà comunque assumere partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata.

Art 6 (Requisiti ed obblighi dei soci) - Soci della società potranno essere..solo she Camere di Commercio della Toscana o società od enti in genere da queste controllate. Oltre alle quote di conferimento i soci sono tenuti al versamento dei

Seren.

mo po



contributi annui, di volta in volta deliberati dall'assemblea sulla base di una Relazione sulle attività previste predisposta dal Consiglio di amministrazione di accompagnamento al Bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

- Il socio è altresì obbligato a:
- a) Trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le notizie da questo richieste ed attinenti agli scopi sociali;
- b) Rimborsare le spese sostenute dalla società consortile a richiesta del socio stesso e per suo conto.
- Art.7 (Esclusione e recesso del socio) Il socio potrà essere escluso dalla società consortile nei seguenti casi considerati di giusta causa:

C

i

e d

Z

1.

L.

ra ba

de

L∈ di

da

No

fe ri

La

pr

Zic

sei

dei

nec

le Sul

vra

di ber

Nell

off

por:

di

tale

Neg]

zior

zion

- a) non esegua il pagamento della quota nel termine prescritto, o non versi il contributo di cui al precedente art. 6, 1° comma entro il 30/06 di ogni anno;
- b) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi della società consortile o non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale non computando nel numero di questi il socio da escludere, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data dell'invio della comunicazione al socio escluso per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza il socio escluso può fare opposizione davanti al collegio arbitrale.

L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis codice civile, non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale.

- Il socio può recedere dalla società consortile nei casi previsti dagli art.2473 e 2497-quater codice civile.
- Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- Il socio escluso o receduto ha diritto al rimborso delle sole quote di partecipazione, al valore nominale al netto delle eventuali perdite, determinato in base allo Stato Patrimoniale della Società.
- Il rimborso della partecipazione avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del socio receduto o di esclusione. Esso può avvenire anche mediante acquisti da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corri-

spondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 e qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 8 (Capitale sociale) - Il capitale sociale è fissato in \in 16.000 (sedicimila). Esso è diviso in quote che possono essere di differente importo.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società con apporti in natura di crediti e beni;
in deroga al disposto dell'art. 2464 codice civile possono
essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili
di valutazione economica, necessari per consentire l'acquisizione di elementi utili allo svolgimento dell'attività sociale.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza assicurativa o da una fidejussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti e non possono essere attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.


Art.9 (Variazioni del capitale) - Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale può delegare agli Amministratori i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro 90 giorni dalla delibera dei soci.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso verrà offerto ai soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione alle loro quote di partecipazione, con possibilità di sottoscrizione di quote in misura inferiore o superiore a tale valore.

Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale al diritto di opzione, e/o di mancato collocamento anche parziale dei diritti

(m) he Jean



di opzione il valore di emissione delle quote in circolazione non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle quote in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominato o in difetto dal Collegio arbitrale.

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 10 (Versamenti e finanziamenti dei soci) - I soci, su proposta degli Amministratori da deliberare da parte dell'Assemblea, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e ai finanziamenti.

I

r

C

m

r

L

m

m:

S

i]

ba

Ha

il

CO

tu

du

Ar a)

vei

b)

sti

dac

c) soc

dal

str

71

ed.

par

Eventuali finanziamenti richiesti dalla società ai soci ed a questa concessi si intenderanno a tutti gli effetti, sia civilistici che fiscali, infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura, salvo che per i soci aventi natura di Ente pubblico, senza che ciò costituisca raccolta di pubblico risparmio nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato alla soddisfazione degli altri creditori

Art. 11 (Cessione delle quote) - Le quote possono essere trasferite con effetto verso la società soltanto se la cessione è autorizzata dall'Assemblea, con delibera presa con il voto favorevole di due terzi (2/3) dei suoi componenti da adottarsi entro tre mesi dal giorno in cui è pervenuta la richiesta che deve indicare il numero delle quote da trasferire, il prezzo ed i termini di pagamento.

Qualora l'Assemblea rifiuti il consenso al trasferimento, deve indicare nella stessa delibera altro soggetto disposto all'acquisto delle quote, in sostituzione di quello non gradito.

Art. 12 (Organi della società) -

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Gli Amministratori;
- c) Il Presidente;
- d) l'Amministratore Unico;
- e) Il Collegio sindacale o il Sindaco Unico, se nominati.

Art.13 (Assemblea dei soci) - L'Assemblea rappresenta l'uni-

versalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata presso la sede della società o in altro luogo purchè in Italia dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall' Amministratore unico, almeno due volte all'anno e quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire con raccomandata, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico, se nominati. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento o di Amministratore unico, l'assemblea stessa elegge il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nominerà un segretario il quale provvederà a redigere il verbale, a meno che il verbale non vada redatto ai sensi di legge da un notaio.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

Art.14 (Competenze dell'Assemblea) - L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo d'esercizio e quello preventivo;
- b) nomina gli Amministratori ed il Presidente, o l'Amministratore Unico, i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, determinandone il compenso;
- c) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dagli Amministratori o dell'Amministratore Unico,
- d) delibera sulla compravendira di delitti reali immobiliario ed aziendali, anche effettuata a mezzo del trasferimento di partecipazione societazie, sul rilascio di garanzie personali

mula promise



e reali,

- e) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
- f) sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società,
- g) sulla nomina dei liquidatori, sui loro poteri e compensi,
- h) sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione sull'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea é validamente costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il capitale indicato nel comma precedente, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, anche tramite rappresentante, di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le materie di cui ai punti e), f), g), h), del presente articolo, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 15 (Rappresentanza nell'Assemblea) - Il socio può farsi rappresentare in caso di impedimento con delega scritta da conservarsi da parte della società.

Nessuno può rappresentare più di due soci.

Art. 16 (Amministrazione) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci o da un Amministratore Unico. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Art.17 (Poteri e competenze) - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile che rientrano nell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o statuto sono demandati all'assemblea.

Il Consiglio può nominare un Consigliere delegato, conferendo allo stesso i rispettivi poteri, specificandone le attribuzioni, i corrispettivi ed i compiti, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono demandati espressamente al Consiglio di amministrazione.

C

A

0

n

3

A:

L'organo amministrativo può nominare il direttore generale o tecnico fissandone i poteri.

Art.18 (Funzionamento) - Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si riunisce nella sede della società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera, telefax o posta elettronica inviata almeno cinque

giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e del Collegio sindacale, se istituito, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti oltre al Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art. 2386 C.C.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità possono essere validamente tenute in videoconferenza od in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire, che sia loro consentito lo scambio dei documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

L'Amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega.

Art. 19 (Presidente) - Il Presidente del Consiglio di amministrazione, se nominato, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) Presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di amministrazione;
- b) Dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della società;
- c) Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione;
- d) Vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
- e) Accerta che si operi in conformità degli interessi della società consortile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede il Consigliere delegato, ovvero il Consigliere più anziano.

Art. 20 (Rappresentanza) - La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado, è conferita al Fresidente del Consiglio di Amministrazione od all'Amministratore Unico, e per l'esercizio dei poteri a lovo conferiti, ai Consigliari delegati.

Art. 21 (Esercizio sociale - Bilancio Preventivo e Consuntivo) - L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di mas Cen.



ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico redige il bilancio consuntivo ai sensi di legge.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a 180 (centottanta) ove ne ricorrano i presupposti legali.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Art. 22 (Organo di controllo) - L'organo di controllo può essere composto o da un sindaco unico o da un collegio di tre membri effettivi e di due supplenti.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio sindacale è attribuita la funzione anche di controllo contabile, rispettati i presupposti e le condizioni di legge.

Art. 23 (Scioglimento della società) - In caso di scioglimento della società, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, potrà essere devoluto con deliberazione dell'Assemblea dei soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli della società.

Art. 24 (Regolamento interno) - Qualora necessario od opportuno l'Assemblea approva un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto al fine di assicurare il miglior funzionamento della società consortile.

Art. 25 (Componimento delle controversie) - Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga tra i soci e la società, l'organo amministrativo, l'organo di liquidazione e di controllo o fra detti organi o membri di tali organi, o fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza dell'attività sociale e dell'interpretazione od esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un arbitro, che giudicherà ritualmente secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente per il luogo ove la società ha la sede legale.

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art.26 (Norme di rinvio) - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

8

Ric da con

C

d

CI

25

su

la

ta

le

io

to

Sta

Il

all

per fog

to

nut: FIRI

LA